

**Dispositivo**

Gli artt. 56 CE e 58 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella in oggetto alla causa principale, che, ai fini del calcolo dell'imposta di successione dovuta da un erede residente in tale Stato membro su crediti di capitale vantati nei confronti di un istituto di credito ubicato in un altro Stato membro, non preveda, nel caso in cui il de cuius risiedesse, al momento del decesso, nel primo Stato membro, l'imputazione all'imposta di successione ivi dovuta dell'imposta di successione assoluta nell'altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 107 del 26.4.2008.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 12 febbraio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Repubblica di Lettonia) — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests**

(Causa C-93/08) (<sup>1</sup>)

**(Domanda di pronuncia pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1383/2003 — Art. 11 — Procedura semplificata di abbandono di merci ai fini della loro distruzione — Previa determinazione dell'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale — Sanzione amministrativa)**

(2009/C 82/12)

Lingua processuale: il lettone

**Giudice del rinvio**

Augstākās tiesas Senāts

**Parti**

Ricorrente: Schenker SIA

Convenuto: Valsts ieņēmumu dienests

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Augstākās tiesas Senāta — Interpretazione dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196, pag. 7) — Procedura semplificata di abbandono delle merci ai fini della loro distruzione, senza che sia necessario determinare se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale secondo la legislazione — Legislazione nazionale che prevede che una sanzione amministrativa sia inflitta qualora le merci dichiarate violino un diritto di proprietà intellettuale

**Dispositivo**

L'avvio, previo consenso del titolare di un diritto di proprietà intellettuale e dell'importatore, della procedura semplificata di cui all'art. 11

del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, non priva le autorità nazionali competenti del potere d'infliggere, nei confronti dei responsabili dell'importazione di merci siffatte nel territorio doganale della Comunità europea, una «sanzione», ai sensi dell'art. 18 di questo regolamento, come un'ammenda.

(<sup>1</sup>) GU C 128 del 24.5.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 10 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese**

(Causa C-224/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/100/CE — Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2009/C 82/13)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Huvelin, V. Peere e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Messmer, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141)

**Dispositivo**

1) *La Repubblica francese, non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 141), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 2 di tale direttiva.*

2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 171 del 5.7.2008.